



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 17 2019

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi i seguenti argomenti:

- Gli adempimenti del mese di giugno**
- Le scadenze contrattuali del mese di giugno**

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GIUGNO 2019

DOMENICA 16 → LUNEDÌ 17

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **maggio 2019**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **maggio 2019**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **maggio 2019** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **maggio 2019**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni".

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**maggio 2019**).

SABATO 29

Modello 730

CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno, consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati

SABATO 29 → LUNEDÌ 1 (LUGLIO)

Modello 730

CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno, inviano telematicamente all'Agencia delle Entrate i Modd. 730 e 730-1, 730-3 e 730-4.

DOMENICA 30 → LUNEDÌ 1 (LUGLIO)

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **maggio 2019**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UNIAMENS.

Invio telematico del Flusso UNIAMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIAMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **maggio 2019**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIAMENS tramite Internet.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **maggio 2019**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GIUGNO 2019

Domenica 2: Festa della Repubblica

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO

GOMMA E PLASTICA – AZIENDE INDUSTRIALI

Scadenza del CCNL

In data 30 giugno 2019 è prevista la scadenza del CCNL 10 dicembre 2015 per i dipendenti dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche, come prorogata dal Verbale di accordo 2 maggio 2018.

GRAFICA ED EDITORIA – AZIENDE INDUSTRIALI

Assistenza sanitaria integrativa

Con riferimento al CCNL 16 ottobre 2014 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, l'accordo 18 dicembre 2018 in tema di assistenza sanitaria integrativa ha previsto che:

- dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 continueranno ad essere automaticamente iscritti al Fondo "Salute Sempre" tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
- le aziende, per lo stesso periodo, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno ancora carico del pagamento della quota del 30% di contributo a carico del lavoratore per complessivi 120,00 euro annui di contribuzione.

Come già previsto nel testo del CCNL e nelle precedenti intese di proroga della suddetta disciplina, è confermata l'esclusione dall'obbligo dell'iscrizione e del relativo versamento al Fondo delle aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa

- a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti,
- complessivamente equivalenti a quelle erogate dal Fondo.

Qualora le forme di prevenzione e assistenza sanitaria riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l'esclusione interessa unicamente queste categorie.

METALMECCANICA – AZIENDE INDUSTRIALI

Elemento perequativo

Il CCNL 5 dicembre 2012 (rinnovato il 26 novembre 2016 e successivamente integrato) per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Fatti salvi i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del

rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo è erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

Welfare contrattuale

L'accordo 27 febbraio 2017 per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti conferma l'attivazione (art. 17, Sezione Quarta, Titolo IV del CCNL), dal 1° giugno 2017, a favore dei lavoratori di strumenti di welfare (di cui le Parti hanno concordato un elenco esemplificativo allegato all'accordo), da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo, nelle seguenti misure:

- 100,00 euro a partire dal 1° giugno 2017;
- 150,00 euro a partire dal 1° giugno 2018;
- 200,00 euro a partire dal 1° giugno 2019.

I destinatari del beneficio sono i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno mediante:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).

È prevista l'esclusione dei lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Quanto convenuto dalle Parti si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi (in tale caso le Parti firmatarie potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento stabilite dalla disposizione in esame).

Ai fini dell'applicazione delle suddette previsioni le aziende si confronteranno con la RSU per l'individuazione, considerate le esigenze dei lavoratori, la propria organizzazione e il rapporto con il territorio, di una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

Sussiste la possibilità per i lavoratori di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo COMETA o al Fondo mètaSalute (secondo regole e modalità fissate dagli stessi Fondi), fatto salvo che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare i 100,00, 150,00 e 200,00 euro, rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.

METALMECCANICA – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFAPI)

Elemento perequativo

Il CCNL 29 luglio 2013 (rinnovato il 3 luglio 2017) per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che

- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Fatti salvi i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo è erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

METALMECCANICA – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFIMI)

Elemento retributivo annuo

Il CCNL 1° ottobre 2013 per i dipendenti delle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00 onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento retributivo in questione è a ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale mero parametro di quantificazione dell'istituto.

11 giugno 2019

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

Sviluppo risorse umane

Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.

Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche le informazioni contenute nel presente messaggio e in qualsiasi allegato sono di carattere confidenziali ed esclusivamente per l'uso dei destinatari previsti. Se avessi ricevuto questo messaggio per errore, la informiamo che in base al regolamento di cui sopra e all'art. 616 c.p., qualsiasi uso, divulgazione, distribuzione o riproduzione dei contenuti è severamente proibito. Si prega di inviare una notifica al mittente e quindi eliminare il messaggio (inclusi gli allegati) dal proprio sistema senza leggere alcun contenuto. Pursuant to EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, the information contained in this message and in any attachment is confidential and exclusively for the use of the intended recipients. If you have received this message by mistake, we inform you that according to the aforementioned regulation and to art. 616 c.p., any use, disclosure, distribution or reproduction of the contents is strictly prohibited. Please give notification to the sender and then delete the message (including the enclosures) from your system without reading any of the contents.